



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO
SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 6 Reg. Ord.

Oggetto: **Provvedimenti per la sicurezza, la pubblica incolumità ed il decoro urbano in occasione del Carnevale 2024 - Divieto di vendita per asporto di alcolici, superalcolici e bevande in contenitori di vetro e/o lattine, nonché di vendita ed utilizzo di materiale di qualunque natura che sia di turbativa al pacifico svolgimento delle manifestazioni.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che negli anni precedenti, in occasione delle manifestazioni del Carnevale, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e non, contenute in bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine, con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, per le vie cittadine e nelle aree adibite a verde, oltre che ad un indiscriminato uso di bombolette spray e di materiale imbrattante, petardi ed ogni simile;

CHE in quelle occasioni sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata viabilità, l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, spesso ridotte in frantumi, nei giardini, nelle piazze, sulla sede stradale ed anche sui marciapiedi e sui gradini delle abitazioni private, oltre a condotte irrispettose del decoro urbano che vanno dal lancio di bottiglie, al danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

RITENUTO che le deprecabili condotte descritte, che sovente sfociano in comportamenti molesti ed incivili esponendo le persone a non indifferenti pericoli, associate all'affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in particolare per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali da compagnia, costituiscono, altresì, pregiudizio per il decoro urbano;

TENUTO CONTO che tali problematiche si concentrano nelle ore pomeridiane, serali e notturne, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione e in prossimità dei cassonetti della raccolta dei rifiuti;

CHE, si rende necessario operare ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità pubblica e dalla sicurezza urbana, adottando misure idonee atte a prevenire ed eliminare eventuali pericoli;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'emissione di apposita Ordinanza limitata al solo periodo di Carnevale che va dal **08.02.2024 al 13.02.2024 e, in ogni caso, per l'intero arco temporale di svolgimento delle manifestazioni**, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone, di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni carnevalesche e di fruire degli spazi adibiti a divertimento in condizioni di

assoluta tranquillità e sicurezza;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la competenza ad adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. del 05.08.2008 del Ministero dell'Interno, rubricato incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione; in particolare l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";
- l'art. 16 della Legge 689/1981;
- l'art. 7/bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali,

DATO ATTO che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Catania con PEC prot. n. 2537 del 06.02.2024, conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

a tutti i titolari o gestori di attività commerciali di vendita e somministrazione di qualunque tipo e specie – ivi comprese le attività ambulanti e/o in esercizio mediante distribuzione automatizzata – nonché ai titolari o gestori di circoli privati o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e ai titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e/o attività simili che operano sul territorio del Comune di Militello in Val di Catania, **nel periodo di svolgimento delle manifestazioni carnevalesche compreso tra il 08 e il 13 febbraio 2024 e, in ogni caso, fino alla fine delle manifestazioni:**

1. **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** di ogni gradazione ai minori di anni 18, così come stabilito dal D.L. n. 14 del 20.02.2017;
2. **E' VIETATA la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 20:00 alle ore 06:00** del giorno successivo.
E', invece, consentita la somministrazione e la conseguente consumazione per l'intera giornata, all'interno dei locali, delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività regolarmente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico;
3. **E' VIETATA** la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie, contenitori di vetro o lattine, anche se dispensate da distributori automatici.
Ne è consentita, invece, la vendita se il consumo avverrà in ambito domestico.
4. **E' VIETATO** somministrare bevande in contenitori difforni da quelli individuati dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41 e, a sua volta, abbandonare i precitati contenitori vuoti al di fuori degli appositi contenitori;
5. **E' FATTO OBBLIGO**, ai titolari e ai gestori delle attività commerciali, di garantire il conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente collocati nelle adiacenze dei locali, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte dei clienti e/o avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione e di rispettare quanto regolato in materia di raccolta differenziata;
6. **E' FATTO**, altresì, **OBBLIGO**, a fine dell'attività giornaliera e/o degli eventi, di provvedere all'assoluto ripristino della pulizia, dell'igiene e del decoro delle aree antistanti l'esercizio,

avendo cura di recuperare qualsiasi oggetto eventualmente abbandonato dopo la consumazione.

Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli ed a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le altre motivazioni indicate in premessa:

7. **E' FATTO DIVIETO** a chiunque di introdurre bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche;
8. **E' FATTO**, altresì, **DIVIETO di consumare in luogo pubblico** bevande contenute in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro, contenitori non biodegradabili o di non facile smaltimento e, in ogni caso, di abbandonarli vuoti fuori dagli appositi contenitori;
9. **E' VIETATA la vendita** e, pertanto, **l'utilizzo di bombolette spray** di natura schiumosa o filante in genere, pistole ad acqua od oggetti atti a spruzzare liquidi o materiale imbrattante ed ogni altro materiale atto a provocare molestia;
10. **E' VIETATO** in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico e, in particolare, nei luoghi ove si svolgano pubblici festeggiamenti o manifestazioni carnevalesche e nelle pubbliche vie, **fare uso** di petardi, cartucce o altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone, agli animali da affezione ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli) come, ad esempio, bastoni, mazzolette, catene, corpi contundenti ed oggetti simili di qualunque natura che comunque siano di turbativa al regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni;
11. **E' FATTO OBBLIGO** di togliere la maschera – qualora indossata – ad ogni invito degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, da parte dei partecipanti alle varie fastosità.

PRESCRIZIONI DA RISPETTARE:

Porsi in regola con quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni, al riposo delle persone ed al libero transito pedonale e veicolare nelle zone attigue all'esercizio, anche con soste selvagge dei propri autoveicoli;

Richiedere, qualora venissero a mancare i suddetti presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

Collocare nelle adiacenze dei locali idonei contenitori atti a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte dei clienti e/o avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione;

Garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio ed avendo cura di procedere al recupero degli oggetti o dei contenitori, eventualmente, abbandonati;

Provvedere in maniera opportuna ed efficace, laddove non autorizzati da concessione all'occupazione di area pubblica, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali;

Assicurare, alla fine dell'attività giornaliera e/o degli eventi, l'assoluto ripristino della pulizia, dell'igiene e del decoro dell'area pubblica sia di pertinenza che di prossimità dell'esercizio commerciale, in ogni caso interessata dall'utilizzo da parte dei clienti/avventori;

Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in premessa indicate, ivi comprese le successive mm.ii. e le disposizioni di cui ai Regolamenti Comunali ed in materia di T.U.E.L.

SANZIONI:

Il procedimento sanzionatorio del presente Provvedimento è disciplinato dalla Legge 689/81.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che con la presente Ordinanza si intendono comunque richiamate, **chiunque violi il disposto della presente Ordinanza** in ordine alla vendita e/o somministrazione di bevande, **è soggetto all'applicazione della sanzione** amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, ai

sensi di quanto normato dall'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che la violazione costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 del C.P..

E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno del P. E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma III, della stessa Legge.

Per i casi di mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicherà quanto previsto dalle normative di riferimento.

Nei casi di abusi contemplati dal R.D. 773/193, posti in essere dal titolare dell'esercizio pubblico al quale viene contestata la violazione accertata, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni:

- A)** alla terza violazione accertata è disposta la sospensione dell'attività per tre giorni;
- B)** dalla quarta violazione in poi, ad ogni violazione, è disposta la sospensione dell'attività per cinque giorni.

DISPONE

che il presente Provvedimento:

abbia efficacia dalle ore 17:00 di giovedì 8 febbraio 2024 e fino a martedì 13 febbraio 2024 e, comunque, fino alla fine delle manifestazioni;

sia trasmesso, per opportuna conoscenza e/o per le relative competenze, al Sig. Prefetto di Catania, al Sig. Questore di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'Asp 3 di Catania – Distretto di Palagonia, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ed al Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Militello in Val di Catania.

sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale, sull'App, su Instagram e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale **ha valore di notifica, anche individuale**, a quanti interessati dalle disposizioni di cui sopra.

La Polizia Locale di Militello in Val di Catania e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;

ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Militello in Val di Catania 07-02-2024

IL SINDACO

F.to PARTENOPE SALVATORE